

**N. R.G. 1716/2022**



**TRIBUNALE di TERAMO**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**  
**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt.415 comma 2° e 416 comma 1° c.p.c.. nel testo modificato con Legge 11/08/73 n°533;

**FISSA**

la discussione del predetto ricorso all'udienza del giorno **18/01/2023** alle ore 09:30,

**AVVERTE**

Il convenuto che è suo onere costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno esser proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che in nessun caso potrà tenersi conto di documenti per i quali non sussista prova certa di tempestiva produzione;

**MANDA**

alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto, entro dieci giorni dalla data odierna, con rispetto di termini e formalità di legge.

**Vista**

la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'Istituto Scolastico;

**ritenuto**



che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

che la impossibilità di individuare i possibili controinteressati giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata ed anche nel sito istituzionale dell'istituto Scolastico.

### **PQM**

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto personale ATA pubblicate dall'istituto scolastico convenuto e valide per il triennio 2021-2024, con le modalità proposte nel medesimo ricorso.

### **Premesso**

che l'articolo 221 comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 prevede quanto segue: *“Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

visto il provvedimento presidenziale n. 3195/2020,

visto l'articolo 1 comma 1 del d.l. n. 2 del 2021;

ritenuto che il presente procedimento, rientri nell'ipotesi di cui all'articolo 221 d.l. 34 del 2020;

rilevato, dunque, che la prossima udienza potrà essere sostituita dal contraddittorio scritto o “cartolare”, ex art. 221 del d.l. n. 34 conv. con modifiche dalla legge n. 77/2020 *«mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni»*;

**P.Q.M.**



- **dispone** che l'udienza suddetta sia sostituita dalla trattazione "scritta" o cartolare" di cui all'articolo 221 del d.l. n. 34 conv. con modifiche dalla legge n. 77/2020;
- **assegna** a tal fine alle parti termine sino a **5 giorni antecedenti l'udienza** per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze, deduzioni e conclusioni eventualmente anche nella forma del "*preverbale di udienza*", con contenuto previamente concordato tra le parti e depositato nel fascicolo telematico;
- **rappresenta** che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale **entro cinque giorni** dalla comunicazione del provvedimento e che, in tal caso, il giudice provvede entro i successivi cinque giorni;
- **rappresenta** che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;
- **rappresenta** che, all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza;
- **rappresenta** che nel caso di udienza fissata per la discussione orale, il giudice provvederà in giornata al deposito telematico del dispositivo o della sentenza completa di motivazione;
- **invita** i difensori a limitare il contenuto delle dette note scritte alle sole istanze, deduzioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c. e a redigerle nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, preferibilmente tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- **invita i difensori a produrre in via telematica, in occasione del deposito delle dette note scritte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità;**
- **riserva** all'esito l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti con indicazione di inserire nello storico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta".**

**Autorizza ed invita le parti a fornire copia informatica dei rispettivi atti introduttivi in formato word e delle note autorizzate con il presente decreto, al seguente indirizzo di posta**



**elettronica: [daniela.matalucci@giustizia.it](mailto:daniela.matalucci@giustizia.it) e ad avvertire con congruo anticipo l'eventuale  
pendenza o definizione di trattative di bonario componimento.**

Teramo, 19/10/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dr.ssa Daniela Matalucci

